

Ill.mo Prof.
MARIO DRAGHI
Presidente del Consiglio dei Ministri
– ROMA –

Ill.ma Dr.ssa
MARIA STELLA GELMINI
Ministro per gli Affari Regionali
– ROMA –

Legge della Regione Umbria 29 marzo 2021 n. 7.
"Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 27 dicembre 2008, n. 22 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali esistenti nel territorio delle Regioni)" (G.U. 31 marzo 2021, n. 22): incostituzionalità per violazione della esclusività della competenza legislativa dello Stato in tema di ordinamento civile (art. 117, II comma, Cost.).

Illustrissimo Signor Presidente del Consiglio,
Illustrissimo Signor Ministro degli Affari Regionali,
ci permettiamo di inviare questa lettera quali rappresentanti legali della Comunità Agraria dell'Appennino Gualdese, immediatamente lesa dalla legge in oggetto, e delle Comunità Agrarie Umbre, che condividono questa presa di posizione contro la legge in oggetto. Quest'ultima, infatti, invadendo la competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile (art. 117, II comma, Cost.), introduce in dispregio della Costituzione e della L. 21 novembre 2017, n. 168 ("Norme in materia di domini collettivi") un regime sostanzialmente espropriativo della proprietà collettiva.

1. Rappresentiamo di seguito, nella forma più sintetica possibile, le ragioni, che sono a fondamento della nostra posizione, premettendo l'illustrazione della circostanza di fatto, che è alla base di questo abuso legislativo del legislatore umbro.

Le fonti delle acque minerali Rocchetta sono nei territori della Comunità Agraria di Gualdo Tadino, la quale ha dovuto da tempo instaurare una lunga e defatigante battaglia legale con il Comune di Gualdo Tadino e con la Regione Umbria contro gli abusi perpetrati da detti Enti, che hanno preteso di disporre delle preziose fonti di acque minerali "*uti domini*" con totale disprezzo dei diritti della Comunità Agraria stessa. Tali battaglie hanno avuto esito positivo per quest'ultima, posto che sia il competente Commissario degli Usi civici (sent n.18 del 10 febbraio 2020), sia il Giudice Ordinario (sent. TAR Umbria n. 422/2020 pubblicata. Il 28 /09/2020) hanno riconosciuto il suo diritto esclusivo sulle fonti.

2. Peraltro, al buon esito di queste contese giudiziarie ha contribuito, oltre alla perizia dei difensori, l'entrata in vigore della legge 21 novembre 2017, n. 168.
Quest'ultima contiene una disciplina organica dei domini collettivi, fattispecie a cui appartengono le scriventi Comunità, alle quali ha riconosciuto la natura di "ordinamenti giuridici primari", dotati di poteri di autonormazione e di autogestione, inquadrandone come persone giuridiche private i relativi enti esponenziali (art. 1).
- 2.1. Coerentemente, ha introdotto la categoria dei "beni collettivi", cioè dei beni costituenti "*il patrimonio antico dell'ente collettivo detto anche patrimonio civico o demanio civico*" (art. 3, II comma, L. cit.). Questi beni, peraltro, sempre per la legge considerata (art. 3, III comma), sono inalienabili, inusucapibili, indivisibili e gravati dalla perpetua destinazione agro – silvo – pastorale.
- 2.2. Tra questi beni collettivi rientrano "i corpi idrici sui quali i residenti del Comune e/o della frazione esercitano usi civici" (art. 3, I comma, lett. f, L. cit.).
- 2.3. Come emerge con evidenza da questa pur sintetica rappresentazione, la L. 168 disciplina una fattispecie appartenente all'ordinamento civile" e, quindi, di competenza esclusiva del legislatore statale. Circostanza quest'ultima, su cui non è dato ricorrere a sforzi interpretativi posto che è stata la Corte Costituzionale a dichiarare espressamente che la materia dei domini collettivi rientra nell'ambito dell'"ordinamento civile" (sent. 10 aprile 2018, n. 113).
- 2.4. La legge regionale in oggetto, modificativa delle L.R. 22 dicembre 2008, n. 22, ha violato palesemente il perimetro della attribuzione legislativa esclusiva dello Stato, introducendo una regolamentazione per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali che, in dispregio della L. 21 novembre 2017, n. 168:
 - a) include i corpi idrici costituenti beni collettivi nel patrimonio indisponibile della Regione (art. 3), con ciò procedendo ad un'inammissibile modifica del regime sancito dalla peretta L. 168 e operando un espropriazione "*ope legis*" in palese violazione della Costituzione (e non solo del suo art. 42);
 - b) stabilisce che la concessione per la coltivazione dei giacimenti sia di esclusiva competenza regionale (artt. 9 e 10);
 - c) sancisce che "*sono pertinenze del bene oggetto della concessione tutti i beni mobili ed immobili, anche se ubicati fuori dall'area oggetto della concessione, destinati alla captazione, alla canalizzazione, alla adduzione ed al contenimento delle acque oggetto della concessione, ivi compresi la denominazione dell'acqua e i terreni costituenti la zona di tutela assoluta di cui all'articolo 23, comma 2*", con ciò disponendo non solo del corpo idrico, ma estendendo la "proprietà" regionale in modo non definibile in termini oggettivi (art. 15, I comma);
 - d) riserva alla Regione il canone di concessione, riconoscendo ai domini collettivi quanto stabilito dal comma 6 bis dell'art. 112:

"se le aree oggetto del permesso di ricerca o della concessione ricadono in tutto o in parte sui beni di proprietà collettiva o gravati da diritti di uso civico di cui alla L. 168/2017, il ricercatore o il concessionario è chiamato a corrispondere agli enti esponenziali dei domini collettivi una indennità dovuta per le zone di tutela assoluta interessate dal mutamento di destinazione d'uso ed un ristoro economico per l'eventuale limitazione dei diritti di uso civico nelle zone di rispetto e nelle zone di protezione, nel rispetto della normativa vigente in materia di domini collettivi e di usi civici (7)".

3. In sintesi, questa legge, in contrasto con l'art. 3 L. 21 novembre 2017, n. 168, modifica lo statuto giuridico dei beni collettivi:

aa) attribuendone la proprietà alle Regioni;

bb) introducendo una disciplina relativa all'utilizzo delle fonti, che si estende anche alle aree di pertinenza, per di più senza parametri oggettivi per la loro individuazione nei singoli casi (art. 10 L. 168 cit.). Così incidendo anche sul regime proprietario degli altri beni collettivi;

cc) pretendendo di abrogare implicitamente la disciplina dei beni collettivi (peraltro, consolidatasi nei secoli e dalla L. 168 cit. solo recepita) caratterizzata da inalienabilità, inusucapibilità e perpetua destinazione agro-silvo-pastorale (art. 3, III comma, L. 168 cit.), nel momento stesso in cui riconosce alla Regione anche la facoltà di deroga alla perpetua destinazione dei beni. E, per di più, per sottrarre totalmente i beni alla loro funzione e asservirli all'esercizio di un'attività industriale;

dd) attribuendo alla Regione il diritto al canone (art. 13 L.R. cit.) e riconoscendo, in palese dispregio anche del III comma dell'art. 42 Cost. ai domini collettivi un'indennità, non meglio determinata, e un ristoro per le limitazioni dei diritti di uso civico (art. 12, comma 6 bis, L.R. cit.).

Emerge chiarissima la circostanza dell'invasione, in contrasto con l'art. 117, II comma, Cost. della competenza legislativa esclusiva dello Stato, perché lo statuto giuridico dei domini collettivi e la disciplina dei beni collettivi vengono sostanzialmente modificati.

Per questo motivo, ci permettiamo di chiedere alle SS.VV. di sollevare il conflitto di attribuzione.

Siamo consapevoli che questa azione è una prerogativa insindacabile riconosciuta per la tutela dei rapporti tra i poteri dello Stato e che, quindi, ai Cittadini può essere consentito tutt'al più di evidenziare il rilievo di una fattispecie.

Se ci siamo decisi a prendere questa iniziativa è perché non sono solo lesi i diritti della comunanza agraria umbra, ma si è di fronte ad un comportamento del legislatore regionale umbro, che, in un sol colpo, viola l'art. 117, II comma, Cost. e nega l'autorità delle sentenze della Corte Costituzionale. Le ragioni della nostra iniziativa, pertanto, sono oggettive e travalicano il caso concreto,

coinvolgendo regole cardine del sistema istituzionale delineato dalla Costituzione.

4. Peraltro, siamo stati spinti a questa azione dalla constatazione che, nell'immediato, l'ordinamento giuridico non consente alle scriventi Comunioni Agrarie di agire direttamente in giudizio, lasciando temere fondatamente la possibilità di dover subire per anni l'applicazione di questa legge incostituzionale stante la notoria lentezza della giustizia italiana.


Con ossequio.

Data 19/05/2021

Firma

Coordinamento Associazioni Agrarie dell'Umbria

Il coordinatore pro tempore
p.a. Sandro Ciani





COMUNANZA AGRARIA APPENNINO GUALDESE
COMUNE DI GUALDO TADINO - PROVINCIA DI PERUGIA

**COMUNANZA AGRARIA
APPENNINO GUALDESE**
Via Bersaglieri, 1
06023 Gualdo Tadino (PG)
P.I. 03623750548

Nodi e Foccella

A.S.B.U.C PORTARIA




SPERANTI MASSIMO

Massimo Speranti

**Il Presidente della Comunanza Agraria di Belfiore
Giuseppe Sisti**

Giuseppe Sisti





UNIVERSITA' AGRARIA DI COSTE
Comune di Trevi
(Perugia)
Loc. agozzi n. 1
C. Fiscale 82001250545 P. Iva 01476830540

Il Presidente
Marcello Magrini

Magrini



IL PRESIDENTE

Am 5 2009 Gius x pure

Il Presidente della Comunanza Agraria di Colfiorito

Manfredo Amici



COMUNANZA AGRARIA DI MEZZANELLI
(Comune di M. Martana Pov. Di Perugia)



IL PRESIDENTE
(Marcello Nannini)

Marcello Nannini

**COMUNANZA AGRARIA
S. SEVERO, OCENELLI,
S. GREGORIO, ROSELLI
E LA COSTA**

Fraz. Terzo San Severo - 06049 SPOLETO (PG)
C.F. 84007300548
Tel. e Fax 0743-53571

Manfredo Amici



DOMINIO COLLETTIVO DI ALVIANO
 Piazza Bartolomeo d'Alviano, 10
 05020 Alviano (TR)



IL PRESIDENTE
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

DOMINIO COLLETTIVO DI FOCE

COMUNE DI AMELIA

PROV. DI TERNI



IL PRESIDENTE (ALESSANDRO PILLACCA)
DOMINIO COLLETTIVO DI FOCE
Via E. Chiesa, 16 - 05022 AMELIA (TR)
C.F.: 80009670557
E-Mail: dcollettivofoce@tiscali.it
pec: dcollettivofoce@pec.it

DOMINIO COLLETTIVO DI S.URBANO

Str. Di Castelvecchio 36 05035 NARNI TR


DOMINIO COLLETTIVO DI S.URBANO
Cod. Fisc. 80003610552
IL PRESIDENTE
STENTELLA GABRIELE

Dominio Collettivo di Frattuccia (TR)





Dominio Collettivo di Schifanoia

20 Marzo 1896

Dominio Collettivo di Schifanoia

Il Presidente
Pierino Stentella



Il Presidente
Pierino Stentella





Università Agraria di Bagnara

Loc. Bagnara, Nocera Umbra, 06025, Perugia

Tel./Fax. 0742-813773

C.F. 83000390548 P. Iva. 02800090546

IL Presidente

Perticoni Lorenzo

Perticoni Lorenzo



Bagnara 06/05/2021



(Il Presidente)

(Leonelli Pietro)

Leonelli Pietro

UNIVERSITA' AGRARIA DI PIGGE
CORONE DI TREVISO (PG)

IL PRESIDENTE: BORASSO ALVISIO

Borasso Alvisio


Università degli Uomini Originari di Costacciaro

Via Ghigi, 1 - 06021 Costacciaro (PG)

info@uominioriginaricostacciaro.it


universitauominioriginari@pec.it

P. IVA 00437930548 - codice destinatario SU9YNJA



(Il Presidente)

(Leonelli Pietro)



COMUNANZA AGRARIA DELLE CESE SPOLETO (PG)

IL PRESIDENTE

Fabio Antonelli

Antonelli Fabio

Il Presidente della Comunanza Agraria di

Civitella del Lago (TR)

ANSELMI Gianni



Gianni Anselmi

COMUNANZA AGRARIA
DI MELEZZOLE (Prov. Termi)
Via Rotonda, 4 - 05020 Melezzole (TR)
• Cod. Fisc. 81004850553

IL PRESIDENTE

(Viale Giovanni VACCARI)

Viale Giovanni Vaccari

COMUNANZA AGRARIA DI COLPETRAZZO
PIAZZA S. BERNARDINO MASSA MARTANA PG



IL PRESIDENTE
BACCOLINI MAURIZIO
Bacolin Maurizio



IL PRESIDENTE
FEDELI DOMENICO

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed name of the president.

Monte San Vito li 10.05.2021



la cerqua de Leandro

A.S.B.U.C. - Amministrazione Separata Beni Uso Civico
CAPODACQUA DI FOLIGNO

A.S.B.U.C. Capodacqua di Foligno
Via Capodacqua
06034 FOLIGNO (PG)
C.F. 91049340549

... ..



... ..

Autelle fup

